Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 8 aprile** — **Numero 84**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Legge *n. 417 che distacca dal comune di Battaglia la frazione di San Pietro Montagnon e la costituisce in Comune autonomo.*

Regio decreto *n. 444, col quale al « Reggimento marina » per speciali benemerenze viene data la denominazione di « Reggimento San Marco » ed ai quattro battaglioni del reggimento stesso i nomi di « Bafile », « Grado », « Caorle » e « Golametto ».*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 457 che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 458 che aumenta lo stanziamento del Cap. 238 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 462 che proroga il termine stabilito dal decreto 3 novembre 1918, n. 1918, per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona aperta del porto di Napoli.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 463 che aumenta lo stanziamento del capitolo 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-1919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 465 concernente l'esonero dalle tasse scolastiche per l'anno accademico 1918-919 agli studenti delle RR. Università e degli istituti d'istruzione superiori appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 406 che modifica il primo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, relativamente alla composizione delle Commissioni provinciali.*

Decreto Luogotenenziale *n. 393 concernente la regolarizzazione degli stipendi o delle paghe per alcune categorie del personale delle ferrovie dello Stato.*

Decreto Luogotenenziale *n. 399 che reca provvedimenti a favore delle industrie in Tripolitania ed in Cirenaica.*

Decreto Luogotenenziale *n. 419, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti, durante la guerra, per motivi fisici in altro corpo del R. esercito.*

Decreto Luogotenenziale *n. 441 che stabilisce il trattamento economico dell'ufficiale ammiraglio, delegato a far parte del Comitato navale interalleato per l'Adriatico e del personale da lui dipendente.*

Decreto Luogotenenziale *n. 479 che dà facoltà al ministro del tesoro di vietare l'importazione di determinate valute estere.*

Relazione e decreto Luogotenenziale *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Sarnano (Macerata).*

Comando supremo del R. esercito italiano: *Ordinanza sulla sospensione nei territori occupati dal R. esercito del corso della prescrizione, e quello dei termini di preclusione, tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi.*

Decreto Presidenziale *che autorizza la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e i territori dell'Austria tedesca.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso ufficiale dell'oro* — **Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** *Elenco degli assegni conferiti agli impiegati degli archivi notarili durante l'anno 1918* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Perdita di certificati* — **Ministero delle poste e dei telegrafi** *Avviso* — **Corte dei conti**: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — La Conferenza per la pace — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di San Pietro Montagnon è distaccata dal comune di Battaglia e costituita in Comune autonomo con lo stesso nome di San Pietro Montagnon.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 444 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Reggimento marina, che alla fronte terrestre ha concorso con le truppe del R. esercito alla difesa dei sacri confini della Patria assume la denominazione di « Reggimento San Marco ».

Ai quattro battaglioni del Reggimento stesso sono imposti i nomi di « Bafile », « Grado », « Caorle », « Golametto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando Supremo, addì 17 marzo 1919.

VITTORIO EMANUELE.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

Capitolo	Importo
Cap. n. 103-*ter*. Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici, ecc.	170,000 —
Cap. n. 109. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	10,000 —
Cap. n. 110. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale, ecc.	10,000 —
Cap. n. 120. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri.	20,000 —
Cap. n. 123. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	16,000 —
Cap. n. 163-*bis* (Di nuova istituzione). Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).	10,000 —
	236,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918 919 lo stanziamento del capitolo n. 238 « Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi etc. » è aumentato della somma di lire ottantottomilioni (88.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, col quale, tra l'altro, fu, all'art. 24, assegnato all'ente concessionario dei lavori del porto di Napoli il termine del 30 giugno 1918 per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona, in ampliamento di quella esistente, da coordinarsi con gli attuali impianti ferroviari, nonchè delle espropriazioni

di tutte le aree e fabbricati in essa zona compresi e da adibirsi ad impianti industriali e a case operaie;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° settembre 1918, n. 1482, e 3 novembre 1918, n. 1918, coi quali fu prorogato detto termine rispettivamente al 31 ottobre 1918 e al 31 gennaio 1919;

Considerato che, per nuove ulteriori difficoltà incontrate negli studi preliminari di compilazione del piano regolatore suddetto, si ravvisa opportuno accogliere la proposta 21 gennaio 1919, del R. commissario per il porto di Napoli e prorogare detto termine al 30 aprile 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 1919, assegnato dal decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1918, per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona aperta del porto di Napoli e delle espropriazioni di tutte le aree e fabbricati in essa compresi e da adibirsi per impianti di stabilimenti industriali e case operaie, è prorogato a tutto il 30 aprile 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — MEDA — STRINGHER — CIUFFELLI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 23: « Spese di stampa », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire duecentoventicinquemila (L. 225.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 465 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con R. decreto 21 settembre 1911, n. 1194;

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Veduto il R. decreto 25 aprile 1915, n. 650;

Veduti i Nostri decreti 21 maggio 1916, n. 969, 22 ottobre 1916, n. 1740 e 28 aprile 1918, n. 734;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli studenti inscritti alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore, appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti del 13 gennaio 1915, del 17 maggio e 16 agosto 1916, e del 26 aprile 1917, è concessa, anche per l'anno accademico 1918-919, la dispensa dalle tasse di immatricolazione, di inscrizione e di diploma e delle soprattasse per gli esami speciali e di laurea.

Art. 2.

Il beneficio dell'esonero dalle tasse e soprattasse, di cui al precedente articolo, è esteso a favore degli studenti sottoposti alla tutela dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » orfani o abbandonati in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 od a quello del 13 gennaio 1915.

Art. 3.

Le condizioni disagiate dei richiedenti dovranno essere accertate con le norme stabilite nel R. decreto 21 settembre 1911, n. 1194.

Art. 4.

L'esenzione dalle tasse non potrà essere accordata nè a quegli studenti i quali non abbiano ottemperato alle norme dell'art. 107 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, salvo il caso che trattisi di studenti in servizio militare, nè a quelli che siano nelle condizioni previste dall'art. 125 di esso regolamento.

Art. 5.

Le domande di dispensa potranno essere presentate ai rettori delle Università e ai capi d'Istituti di istruzione superiore non oltre il 31 luglio 1919.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1144;

Visto il nostro decreto 23 agosto 1917, n. 1474, col quale venne approvato e pubblicato il testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490, 24 maggio 1874, n. 1934, 30 maggio 1875, n. 2517, 29 marzo 1877, n. 3767, 3 aprile 1879, n. 4810, 14 luglio 1881, n. 301, 29 aprile 1883, n. 1295, 12 febbraio 1888; n. 5252 e 26 giugno 1913, n. 786;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, pel tesoro e per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato col decreto 23 agosto 1917, n. 1474, è completato nel modo seguente:

« Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero per l'agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale ed uno dai Consorzi antifillosserici, i quali durano in carica 5 anni ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — MEDA — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 393 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della regolarizzazione degli stipendi al 1° giugno 1917, prevista dagli articoli contenuti nel capo V titolo XI del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, ai capi stazione e capi gestione che dal 1° luglio 1905 al 31 maggio 1917 vennero nominati ispettori, sotto ispettori o controllori di 1° o di 2° grado sono assegnati tre anni di acceleramento di carriera, dedotti quelli già goduti, mediante aumenti anticipati di stipendio loro conferiti per il titolo specifico della perdita dell'indennità di pro-alloggio e del premio di gestione.

Art. 2.

Gli agenti che all'atto del passaggio da operaio a capo squadra operaio o sotto capo squadra operaio non ebbero uno speciale aumento sulla paga che percepivano precedentemente alla nomina, nè lo ebbero successivamente mediante aumenti anticipati concessi oltre la percentuale regolamentare, sono portati, a decorrere dal 1° giugno 1917, allo stipendio o paga che avrebbero avuto qualora all'atto della nomina la loro paga di organico fosse stata aumentata del 25 per cento.

Art. 3.

Nel ruolo dei sotto capi ed applicati del personale delle stazioni delle ferrovie dello Stato è aggiunta nello stesso grado la qualifica di capo stazione di 4ª classe.

Agli agenti rivestiti di tale qualifica spetterà lo stesso trattamento di stipendio, di promovibilità e di competenze accessorie spettante ai sotto capi, salvo per quanto riguarda il pro-alloggio che è stabilito in lire trenta mensili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 399 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto governatoriale 1° dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n 39;

Visto il decreto 22 marzo 1915, n. 402, col quale è

approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica

Allo scopo di promuovere nelle colonie libiche l'impianto di nuove industrie, che abbiano per oggetto la lavorazione dei prodotti naturali e delle materie prime che si possono ricavare dalle colonie stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di dieci anni dalla data del presente decreto, è concessa in Tripolitania e in Cirenaica la esenzione da qualunque imposta diretta, sia governativa che municipale, alle industrie in genere comprese quelle agrarie.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo indicato nell'articolo precedente, alle industrie aventi per oggetto la lavorazione nella Tripolitania e nella Cirenaica dei prodotti naturali e delle materie prime ricavate nelle due colonie, è concessa, con le norme che verranno stabilite con decreto del governatore, la esenzione dei dazi doganali all'importazione delle macchine e loro parti, degli accessorî, nonchè degli attrezzi ed utensili destinati alle industrie medesima.

Art. 3

Sono esenti dai dazi d'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica il cemento, la calce idraulica, il carbone fossile compreso quello agglomerato in formelle, il coke, gli olî minerali pesanti combustibili e le materie concianti d'ogni specie.

Art. 4.

Le merci importate in esenzione per effetto dell'articolo 2 del presente decreto, alle quali venga data una destinazione diversa, sono considerate in contrabbando a' sensi della lettera *p*) dell'art. 61 dell'ordinamento doganale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2150.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali e i militari di truppa che dall'arma dei carabinieri Reali, siano stati, durante lo stato di guerra, trasferiti in altro corpo del R. esercito, perchè non più fisicamente idonei al servizio speciale dell'arma stessa, al loro invio in congedo, saranno considerati come collocati a riposo od in riforma e liquideranno la pensione, che eventualmente loro spettasse, come se avessero continuato ad appartenere all'arma di provenienza.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore sino a un anno dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 441 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità per ovvie ragioni politiche nonchè di decoro e di rappresentanza di assegnare uno speciale trattamento economico all'ufficiale ammiraglio destinato a far parte della Commissione degli ammiragli interalleati a Fiume ed al personale alla sua dipendenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficiale di vascello con grado di contrammiraglio delegato del Governo italiano e presidente del Comitato navale interalleato per l'Adriatico e al personale alla sua immediazione, sono assegnate le stesse competenze stabilite dal regolamento sugli assegni speciali di bordo per il contrammiraglio comandante di divisione e per i componenti lo stato maggiore.

Il presente decreto avrà effetto dal 30 gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 479 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quelli pel commercio, l'industria ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro del tesoro di vietare con propri decreti pel tempo che riterrà necessario la introduzione nel Regno di determinate valute estere.

Chiunque nonostante il divieto, clandestinamente, tenti introdurre o riesca di introdurre le suddette valute estere nel Regno, ne subirà la confisca.

Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 19 dicembre 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sarnano (Macerata).

ALTEZZA!

Da una inchiesta fatta eseguire dal prefetto di Macerata è risultato che nel comune di Sarnano, per l'assoluta incapacità e la indifferenza completa degli amministratori, non solo il servizio annonario, ma anche gli altri lasciati in abbandono procedevano nel più grave disordine.

Tali accertamenti provocarono le dimissioni del sindaco cavalier Crotti, da tempo malato, e di altri dieci consiglieri sui venti assegnati al Comune. Cinque essendo già richiamati alle armi non restavano in carica effettivamente che quattro soli.

Non essendo possibile nelle attuali condizioni provvedere al funzionamento dell'azienda municipale ed alla sistemazione dei servizi occorre, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato in adunanza 12 novembre, procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sarnano, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art 2.

Il signor cav. Romeo Angelelli (1) è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

(1) Sostituito dal cav. rag. Virgilio Fresco, decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di gran croce Armando Diaz capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Dal 24 maggio 1915 sino all'entrata in vigore della presente Ordinanza deve ritenersi sospeso nei territori occupati dal R. esercito il corso della prescrizione e quello dei termini di preclusione, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi.

Art. 2.

La sospensione ha luogo soltanto a favore dei cittadini del Regno e degli Stati alleati, come pure per gli internati, confinati, fuorusciti e profughi di nazionalità italiana pertinenti o residenti nei territori occupati dal R. esercito.

A vantaggio delle persone giuridiche, delle Società di commercio e degli Istituti di credito e d'assicurazione che prima del 24 maggio 1915 avevano la loro sede nei territori occupati, la sospensione ha luogo anche se le persone fisiche chiamate a rappresentarli non abbiano abbandonato il loro domicilio durante la guerra.

In favore delle Società di commercio e degli Istituti di credito e di assicurazione la sospensione è concessa soltanto se la maggioranza del relativo capitale sia stata conferita da cittadini del Regno o degli Stati alleati o da persone di nazionalità italiana pertinenti o residenti nei territori occupati dal R. esercito.

Art. 3.

La sospensione dei termini preclusivi si regola secondo le stesse norme che concernono la sospensione della prescrizione.

Addì 2 aprile 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;
Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e i territori dell'Austria tedesca.

Art. 2.

Ai cittadini e ai sudditi italiani del Regno nelle colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie è consentito di commerciare con persone ed enti stabiliti nei territori anzidetti.

Ai pagamenti relativi a contratti conclusi in dipendenza della facoltà concessa dal presente decreto non si applicano le disposizioni del titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1828.

Art. 3.

Rimane tuttavia proibita l'importazione nei territori suddetti delle merci seguenti, salvo le deroghe che potranno essere fatte dai Governi associati:

— Apparecchi aerei di ogni specie, compresi gli aeroplani, le aeronavi, i palloni e gli aerostati di ogni specie, loro parti staccate e accessori, oggetti e materiali atti a servire per la aerostatica o per l'aviazione.

— Armi di ogni specie, comprese le armi da caccia e da sport, loro parti staccate, apparecchi che possono servire a contenere o a proiettare gas liquefatti o compressi, liquidi infiammabili, acidi o altri mezzi di distruzione suscettibili di essere utilizzati per la guerra e loro parti staccate.

— Lamiere da blindaggio.

— Automobili blindati.

— Filo di ferro spinoso e strumenti atti a fissarlo o a tagliarlo.

— Materiale d'accampamento, articoli di materiale di accampamento e parti staccate.

— Effetti di vestiario o d'equipaggiamento aventi un carattere militare.

— Materiale elettrico atto ad usi militari e parti staccate.

— Polveri ed esplosivi specialmente destinati alla guerra.

— Lenti e binocoli da campagna.

— Gas impiegati per la guerra.

— Cannoni e mitragliatrici.

— Affusti, cassoni o vagoni militari.

— Bardature e finimenti aventi carattere militare.

— Strumenti e apparecchi esclusivamente atti alla fabbricazione di munizioni da guerra o alla fabbricazione o alla riparazione delle armi o del materiale da guerra terrestre o navale.

— Mine sottomarine e parti staccate.

— Proiettili, cartocci, cartucce, e granate di ogni genere e loro parti staccate.

— Telemetri e parti staccate.

— Proiettori e parti staccate.

— Apparecchi da segnalazioni foniche sottomarine.

— Materiale di telegrafia senza fili.

— Torpedini.

— Bastimenti da guerra, compreso le imbarcazioni e le parti staccate che non possono essere utilizzate che sopra un bastimento da guerra.

— Tutti gli oggetti che possono servire al trasporto per terra.

— Gli animali da sella, da tiro, da basto, vetture automobili, biciclette e loro parti staccate.

— Le locomotive e il materiale rotabile.

— Gli apparecchi di telegrafia, i telefoni e loro parti staccate, e i materiali impiegati per il funzionamento dei telefoni e dei telegrafi.

Art. 4.

La riesportazione dall'Austria tedesca verso i territori con i quali le relazioni commerciali non sono ristabilite, rimane altresì proibita per tutte le merci non contemplate all'articolo precedente, salvo che non si trovino già iscritte nella lista di libera esportazione.

Speciali autorizzazioni in deroga a tale divieto potranno però essere date dalla Commissione interalleata sedente a Vienna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Addì 4 aprile 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 125,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	83.43	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.27	—

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione, ed ammessi a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1918 a carico della Cassa di previdenza degli impiegati degli archivi notarili. Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

ASSEGNI DIRETTI.

Pensioni.

Vercesi Francesco Giuseppe, L. 1062,51 — Virgintino Giuseppe, L. 787,86 (*) — Pratis Felice, L. 505,49.

Indennità.

Orlando Camillo, L. 1661,33.

ASSEGNI INDIRETTI.

Capitale agli eredi e legatari.

Alonzo Mario, L. 2002,40 — Bertolotto Angelo, L. 1856,73 — Giannini Davide, L. 1518,63 — Cocito Giulio, L. 1339,98 — Criscuoli Gennaro, L. 1338,35 — Ballarino Renzo, L. 1333,25 — Bottino Vincenzo, L. 769,33 — Pavanetto Postumio, L. 533,40 — Alù Carlo, L. 330,30.

(*) Compresavi la quota derivante dalla conversione, in pensione vitalizia, dell'intero capitale riservato.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 36).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	242301	42 —	Lanfranconi *Maria* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria fu Bartolomeo, ved. di Lanfraneoni Nicola, dom. in Como; con usufrutto vitalizio a Martinelli Maria	Lanfraneoni *Angela Maria* fu Nicola, minore ecc. come contro.
»	683309	136 50	De Rosa Ida, Renato e *Maria* fu Gaetano, minori sotto la patria podestà della madre Canzano Olimpia di Luigi, vedova di De Rosa Gaetano, dom. a Napoli	De Rosa Ida, Renato e *Mario* ecc. come contro
»	42223	17 50	Valsecchi Pompeo, Cesare, *Vittore*, Giuseppe e *Carolina* fu Carlo, di Arona (Novara) minorenni rappresentati dalla loro madre Galeazzi Teresa	Valsecchi Pompeo, Cesare, *Giuseppe-Vittore*, Giuseppe e *Carla* fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Galezzi Teresa fu Giuseppe, ved. di Valsecchi Carlo, dom. in Arona (Novara).
3,50 0[0 miste	2413 3055	70 — 35 —	Volpe *Carmela* di Pasquale, nubile, domiciliato a Padula (Salerno)	Volpe *Maria Carmela* di Paquale, nubile ecc. come contro.
3 0[0 Obblig. ferrov.	30272	900 —	Garibaldi Gian Camillo fu *Giuseppe*, domiciliato a Savona (Genova), con usufrutto a Bottini Teresa fu Alessandro, vedova di Garibaldi Giuseppe.	Garibaldi Gian Camillo fu *Giov. Battista Giuseppe, minore, sotto* la patria potestà della madre Bottini Teresa fu Alessandro, vedova di Garibaldi *Giov. Battista Giuseppe*, domiciliato a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a questa ultima.
»	30273	825 —	Garibaldi *Ugo Umberto* fu *Giuseppe*, domiciliato a Savona (Genova), con usufrutto come la precedente.	Garibaldi *Umberto Ugo* fu *Giov. Battista Giuseppe, minore*, ecc., come la precedente.
»	30274	30 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.
3,50 0[0	533341	1372 —	Fienga *Alfonsina* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Scafati (Salerno).	Fienga *Alba-Alfonsina-Giuseppina* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	105704	262 50	Urbani *Martina* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione della madre Mainetti Agnese, domiciliata in Brescia.	Urbani *Maria-Marta* fu Giuseppe, minore, sotto la *patria potestà* della madre Mainetti Agnese, ved. Urbani, domiciliata in Brescia.
»	108622	52 50		
»	108964	126 —		
»	109767	105 —		
»	110166	840 —		
»	112310	98 —		
»	121873	280 —		
»	124800	21 —		
»	136170	259 —		
»	127752	115 50		
»	146000	164 50		
»	147107	129 50		
»	154244	129 50		
»	140188	290 50	Urbani *Martino*, ecc., come la precedente	
»	108117	805 —		
»	164478	336 —	Urbani *Martina* fu Pietro, ecc., come la precedente.	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0|0	617534	Dellepiane Maria fu Cesare, moglie di Paganelli Eugenio, dom. in Genova - Vincolata . . . . L.	28 —
»	770578	Delle Piane Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio fu Francesco, dom. a Genova - Vincolata . . . . . . »	735 —
»	773851	Delle Piane Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio, dom., in Genova - Vincolata . . . . »	875 —
Cons. 5 0|0 (1918)	40668	Delle Pian Maria fu Cesare Filippo, moglie di Paganelli Eugenio fu Francesco, dom., a Genova - Vincolata . . . . . »	1250 —
3,50 0|0	663758 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ferrero Giovanna di Francesco, ved. Minuto Sebastiano, dom., in Savona (Genova) . . . . » Per la proprietà: Minuto Enrico-Felice e Giovanni Battista fu Sebastiano, minori sotto la patria potestà della madre Ferrero Giovanna di Francesco, ved. di Minuto Sebastiano, dom, a Savona (Genova)	532 —
»	684881 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. . . . . » Per la proprietà: Minuto Giovanni Battista ed Enrico fu Sebastiano, minori sotto la patria potestà della madre Ferrero Giovanna, ved. Minuto, dom. in Savona (Genova)	38 50
»	738792	Parrocchia di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) . . »	84 —
P. N. 5 0|0	30133	Moretti Ottavio fu Ugo minore emancipato sotto la curatela di Palumbo Giovanni, dom. a San Giovanni a Teduccio (Napoli) . . . . »	125 —
3,50 0|0	681083	Levi Debora Elena di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino. . . . . »	175 —
»	237748	Arcudi Natale fu Bruno, dom. in San Lorenzo (Reggio Calabria) - Vincolata. . . . . »	7 —
»	245093 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Baldi prof. Dario fu avv. Raffaello, dom. in Cagliari. . . . . » Per l'usufrutto: Baldi Giuseppa fu avv. Raffaello, nubile, domiciliata in Radda (Siena).	381 50 —
»	479550	Abate Daga Leonilda detta Ida di Domenico, moglie di Rabiola Mario, dom. in Torino. . . . . »	175 —
3,50 0|0 (1902)	25245 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Berolatti Antonio, Raffaele-Francesco e Marcello-Anselmo fu Vittorio Emanuele, minori sotto la patria potestà della madre De Moraes Alessandrina Francesca, vedova di Berolatti Vittorio Emanuele, dom. a Pernambuco (Brasile) . . . . » Per l'usufrutto: Maridon Maria fu Antonio, ved. di Berolatti Antonio, dom. a Perosa Canavese (Torino)	35 —
3,50 0|0	587402	Zani Giulia fu Francesco, moglie di Montico Domenico, domiciliata in Udine. Vincolata . . . . »	77 —
»	202481 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Anselmi Domenica fu Francesco, moglie di Pipino o Pepino Giovanni, dom a Savigliano (Cuneo). . . . » Per la proprietà: Pipino o Pepino Antonio Maria Francesco, Giorgio, Matteo, Catterina del vivente Giovanni, minori sotto la patria potestà del loro padre, dom. in Savigliano (Cuneo).	143 50
»	514237 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Pipino o Pepino Giovanni fu Antonio, domiciliato a Torino. . . . . » Per la proprietà: Pipino o Pepino Antonio di Giovanni, domiciliato a Savigliano (Cuneo).	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0|0	710709	Rolandi Giovanni e Giorgio fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Picci Ida fu Giorgio, vedova di Rolandi Luigi, dom. a Milano	L.	1500 —
»	635777 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Loasses Elisabetta di Giandomenico, moglie di Del Vaglio Francesco Paolo di Giuseppe, domic. in Napoli . . . . Per l'usufrutto: Guerra Ermelinda fu Pasquale, moglie di Matrici Bruno di Giandomenico, dom. in Napoli.	»	182 —
Cons. 5 0|0	36617	Zerga Emilia fu Luigi, moglie legalmente separata di Anguissola Antonio fu Giuseppe, domiciliata a Piacenza - Vincolata	»	1190 —
3,50 0|0	666924	Cincotti Enrico fu Giuseppe, domiciliato a Pietradefusi (Avellino)	»	350 —
Cons. 5 0|0 (1918)	43269 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garbarino Maria di Filippo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. . . . . Per l'usufrutto: Garbarino Filippo di Francesco, domiciliato a Milano.	»	200 —
3,50 0|0	316803	Ghersi Margherita fu Angelo, nubile, dom. ad Albissola Marina (Genova) - Vincolata	»	105 —

Roma, 31 marzo 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° aprile 1919, in Abbasanta, provincia di Cagliari, e in San Rocco, provincia di Cuneo, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza gennaio 1918:

Vedove.

Tronconi Maria di Villa Angelo, caporale, L. 820 — Zamichiele Ginevra di Damini Luigi, soldato, L. 630 — Raumer Italia di Greelini Giov. Battista, id., L. 630 — Copertino Donata di Intini Giuseppe, id., L. 630 — Barbieri Maria di Paduano Diodato, id., L. 630 — Castellana Pasqua di Disanto Vito Pietro, id., L. 730 — Cottafesta Almerinda di Cinnalli Antonio, id., lire 630 — De Agostino Cosima di D'Alessio Santo, id., L. 630 — Lupo Giuseppa di Triverio Pietro, id., L. 630 — Galli Chiara di Mazzi Ernesto, id., L. 730 — Leo Rosa di Trapani Gaetano, id., L. 630 — Musso Giuseppa di Russo Paolo, id., L. 630 — Giummaresi Maria di Giordana Giovanni, id., L. 630 — Cazziolati Candida di Scarabel Angelo, id., L. 630 — Riccio Concetta di Vitillo Ciriaco, id., L. 730 — Marno Marcellina di Mazzucco Domenico, id., L. 630 — Genero o Gennero Teresa di Picco Michelangelo, id., L. 630.

Arpidone Leto Concetta di Trecarichi Andrea, soldato, L. 630 — Martini Pierina di Gambarini Pietro, id., L. 630 — Rubagotti Virginia di Brulano Vincenzo, id., L. 630 — Cribiù Cleofe di Ceriani Angelo, id., L. 630 — Sella Maria di Pomati Pietro, id., L. 630 — Confessore Angiolina di Gargiulo Salvatore, id., L. 630 — Giuliani Rosa di Battista Francesco, id., L. 630 — Agostini Giuseppina di Della Valle Agostino, id., L. 630 — Sammarco Croce di Fichera Calogero, id., L. 630 — Bazzo Amedea di Breda Domenico, id., L. 630 — Milone Maria di Perdichizzi Salvatore, id., L. 630 — Caparzo Luigia di Mele Francesco, sergente, L. 1120.

Musella Raffaela di Cangiano Vincenzo soldato, L. 630 — Marinelli Assunta di Carpignoli Francesco, id., L. 630 — Ghinazzi Martina di Moretti Angiolo, id., L. 630 — Franco Maria Rachele di De Biase Andrea, id., L. 630 — Marsura Adele di Pailo Pietro Vittore, caporale, L. 890 — Bonaceto Angiola di Patti Paolo, soldato, L. 680 — Cominazzi Giacomina di Albertini Filippo, caporale, L. 840 — Frazzitta Vincenza di Fontana Francesco, id., L. 840 — Longo Maria Rosa di Chiuri Salvatore, soldato, L. 630 — Gazzola Angiola di Manfredini Giuseppe, id., L. 730 — Zanconato Rosa di Gianello Luigi, id., L. 630.

Filippoli Annunziata di Ciabattoni Bernando, soldato, L. 630 — Bellardo Maddalena di Furno Giovanni, id., L. 630 — Pazzaglia Zaira di Bianchini Biagio, id., L. 680 — Ravinale Benvenuta di Bianco Giov. Battista, id., L. 630 — Grilletto Giuseppina di Tarantola Pietro, id., L. 630 — Patrone Agostina di Padano Bernardo, caporale maggiore, L. 840 — Ferella Maria Petronilla di Volpe Bernardino, soldato, L. 680 — Riganati Maria Antonia di Bua Giuseppe, id., L. 630 — Riina Angela di Groppuso Girolamo, id., L. 630 — Fini Filomena di Fini Cristoforo, id., L. 680 — Vigna Michele di Garbo Giuseppe, id., L. 630 — Zanin Regina di De Martin Martino, id., L. 630.

Baratti Assunta di Maldacea Adone, soldato, L. 630 — Carnacchia Luisa di Lucani Angelo, id., L. 630 — Grieco Teresa di De Simino Michele, id., L. 630 — Zuccoli Rachele di Fornasari Amilcare, id., L. 630 — Zabaldano Adelaide di Barberis Giuseppe, id., L. 630 — Finocchiaro Nunzia di Sapienza Giovanni, id., L. 680 — Colombo Ebe di Besana Enrico, id., L. 630 — Patarnello Addolorata di De Giovanni Francesco, id., L. 630 — Sacchitiello Antonia di Sena Angelo, id., L. 630 — Maggi Luigia di Porta Francesco, id., L. 630 — Ferrari Delcisa di Caffarri Italiano, id., L. 930.

Balducci Emilia di Gennari Urbano, soldato, L. 630 — Busilacchi Caterina di Magi Cesare, id., L. 630 — Sipace Elvira di Montesi Orazio, caporal maggiore, L. 840 — Carbonetti Concetta di Battista Giacinto, soldato, L. 630 — Chiacchio Emma di Chiacchio Giacomo, id., L. 630 — Gallaverna Teresa di Castelli Antonio, id, L. 630 — Rossetti Margherita di Crivellari Giorgio, cap. L. 940 — Ruggeri Maria di Vagheri Antonio, soldato, L. 630 — Ricci Letizia di Pettinicchi Rocco, id., L. 630 — Cordonatto Domenica Giacinta di Bert Fedele, id, L. 680 — Carnevali Agrippina di Poli Giuseppe, caporale, L. 840 — Ripamonti Giuseppa di Fumagalli Guglielmo, soldato, L. 680 — Pio Maria di Caggiano Filippo, id., L. 630.

Aiello Giovannina di Pizzuti Antonio, caporale, L. 840 — Morelli Anna di Bertolotti Cesare, soldato, L. 6:0 — Franceschi Maria di Barbieri Adolfo, sergente, L. 1120 — Campus Francesca di Patteri Luigi, soldato, L. 630 — Longhi Irma di Cervelli Filippo, id., L. 630 — Rossi Margherita di Peretti Marcello, id., L. 630 — Silvani Enrichetta di Cangi Giov. Battista, id., L. 630 — Faggioli Emma di Terroni Primo, id., L. 630 — Gestore Anna di Ricchiuti Andrea, id., L. 630 — Vitiello Maria Antonia di Izzo Domenico, id., L. 780 — Rubuletto Maria di Commerci Giuseppe, id., L. 630 — Lenzi Matilde di Cobianchi Olivo, id., L. 630 — Cerruti Rebecca di Morelli Attilio, maggiore, L. 6120.

Adunanza del 12 gennaio 1918:

Vedove.

Salemme Angelina di Bisagni Alfredo, tenente, L. 1500 — Creatini Dina di Costalli Nello, soldato, L. 630 — Spagnuoli Maria di Matarasso Roberto, caporale, L. 940 — Straniero Matilde di Mendozzi Giuseppe, tenente, L. 854, assegno supplementare, L. 78 — Nigro Nazzerena di Quaranta Giuseppe, soldato, L. 630 — Tassi Domenica di Farolfi Luigi, id., L. 630 — Banzano Maria di Elviri Carlo, capitano, capitano, L. 1553 — Benvenuto Giulia di Vittorio Giuseppe, id., L. 750.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 7. — Il 3 corrente bersaglieri ed altri reparti di truppe sono sbarcati in Adalia per sostituirvi i reparti di marinai inviati in primo tempo a terra allo scopo di assicurare l'ordine e la tranquillità pubblica. Le autorità locali e gran parte della popolazione hanno assistito allo sbarco e alla dislocazione dei reparti restando ammirati dell'ordine perfetto e della bella tenuta e disciplina delle nostre truppe.

COPENAGHEN, 7. — Come è noto, molti soldati italiani reduci dalla prigionia in Germania transitarono dalla Danimarca ove ebbero entusiastiche accoglienze e molte cure affettuose da parte di quelle popolazioni. Però un certo numero di soldati italiani soccombettero in seguito alle malattie contratte durante la prigionia e vennero sepolti nel cimitero cattolico di Copenaghen.

Ora un Comitato composto di artisti e di altri cittadini danesi amici ed ammiratori d'Italia ha offerto al Ministro d'Italia a Copenaghen di erigere a proprie spese un monumento sulla tomba in segno di simpatia verso i soldati italiani morti lontano dalla loro patria e quale segno di gratitudine verso il paese che essi considerano come la culla dell'arte e della civiltà.

Il monumento è stato progettato dall'architetto Carlo Brummer.

Settori esteri.

LONDRA, 7. — Un comunicato del ministro della guerra dice:

Secondo un telegramma da Murmansk in data 5 corrente la situazione è migliorata per quanto riguarda gli scontri a Candalakscia.

Era stata progettata una sollevazione su vasta scala di finlandesi, kareliani e bolscevichi, ma la notizia che rinforzi erano in cammino e che altri preparativi militari erano stati fatti per fronteggiare la situazione, ha terrorizzato i capi, almeno per il momento.

I capi della legione finlandese hanno firmato un accordo mediante il quale questi si impegnano di eseguire gli ordini del generale comandante le forze dell'Intesa.

Ciò non vuol dire che il pericolo sia del tutto passato, ma un passo avanti è stato fatto sulla buona via.

ZURIGO, 7. — Si ha da Stanislau:

Nell'Ucraina orientale l'esercito soviettista si è reso agli ucraini, presso Kowel. Sono stati consegnati 35 cannoni dai bolscevichi, che si rendono a gruppi di varie centinaia.

STOCCOLMA, 7. — Un comunicato ufficiale estone, in data di venerdì mattina, dice:

In direzione di Pskow ricacciammo il nemico dai villaggi del grande Verhoulitsa, di Drjoats-Matoroshka, di Pogcvagera e di Lapshova. Le nostre truppe continuarono ad avanzare. Facemmo a Corishka sessanta prigionieri.

In direzione di Marienbourg, vista la superiorità numerica del nemico, dovemmo sgombrare le fattorie di Laitsos, di Fianden e i villaggi di Logustli e di Frakshaa.

In direzione di Yambourg-Wolmar la situazione è invariata.

Un comunicato ufficiale in data di sabato sera dice:

In direzione di Pskow abbiamo ripreso il villaggio di Soromjatina. Continua una lotta violenta fra i villaggi di Aristovo, di Boroslovo e di Skumilovo.

Nel settore di Mariembourg abbiamo respinto attacchi contro la stazione di Hoppenhof e contro i villaggi di Kempe, di Kutsenek e di Koergesaare.

LONDRA, 7. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter*, dice: Le forze americane inviate nella Russia settentrionale al comando del brigadiere generale Richardson il quale lasciò la Gran Bretagna otto giorni or sono con quattrocento uomini, erano state precedute da contingenti analoghi.

Gli americani, trasportati da due incrociatori degli Stati Uniti, sono specialmente uomini competenti nel funzionamento delle ferrovie e sono specialmente destinati a migliorare e mantenere le comunicazioni ferroviarie colla costa murmana.

Le truppe americane attualmente in Murmania e ad Arcangelo si elevano a 5000 uomini.

PARIGI, 7. — La Commissione d'inchiesta inviata a Varsavia dalla Conferenza per esaminare la situazione in Polonia si è riunita oggi al Ministero degli affari esteri sotto la presidenza di Noulens. Essa terrà domani una nuova riunione.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 7. — La Commissione per la Lega delle nazioni si riunirà stasera in seduta plenaria. Il nuovo progetto è stato completamente elaborato. Gli emendamenti relativi alla dottrina di Monroe e l'emendamento giapponese relativo all'eguaglianza delle razze sono stati riservati alla decisione che sarà presa a tale riguardo durante questa seduta.

PARIGI, 7. — La Commissione per le riparazioni dei danni di guerra, pur prendendo nota delle riserve formulate da alcuni delegati, ha approvato la relazione provvisoria presentata dalla prima sotto-Commissione circa le categorie ed i modi di valutare i danni

PARIGI, 7. — Il Consiglio dei quattro si è riunito stamane nell'abitazione del presidente Wilson. Questi, sempre sofferente, non assisteva alla seduta, ma ha potuto essere consultato varie volte, essendo la sua camera vicina a quella delle discussioni.

PARIGI, 7. — In un comunicato, telegrafato oggi da Pekino alla Delegazione cinese alla Conferenza della pace, il Governo repubblicano della Cina insiste nel chiedere che vengano annullate 21 domande del Giappone.

Il comunicato comincia chiedendo per la Cina la libertà di regolare i propri affari, essendo la Cina convinta che è unicamente con questo metodo che una pace e una prosperità duratura potranno essere instaurate nell'Estremo Oriente e i deplorevoli effetti degli ultimi venticinque anni di storia potranno essere totalmente eliminati.

Dopo avere lungamente esposto le ragioni politiche e storiche che devono legittimare le giuste rivendicazioni cinesi, il Governo conclude dicendo che se la Cina chiede ora la abrogazione e la modificazione di tutti gli accordi e trattati giapponesi impostile nel 1913, è perchè le loro clausole sono incompatibili coi principî sui quali è fondata la Lega delle nazioni.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca d'Aosta, alle felicitazioni rivoltegli in occasione della nomina a generale d'esercito, da S. E. il ministro della marina, vice-ammiraglio Del Bono, ha risposto col seguente telegramma:

« Il saluto di V. E. in nome anche della ferrea vittoriosa marina d'Italia, ha toccato profondamente il mio animo, nel quale, in questi lieti momenti, giganteggia il sentimento della più affettuosa riconoscenza per quanti con entusiastica fede diedero alla mia armata tutto l'eroismo, tutto l'amore di cui era capace la loro umile e grande anima di italiani.

Aff.mo E. F. DI SAVOIA ».

S. E. Fradeletto nelle terre liberate. — Nel pomeriggio di ieri è giunto a Vicenza l'on. Fradeletto, ministro delle terre liberate, accompagnato dal comm. Guadagnini, suo capo di Gabinetto, e dall'avv. Paganini, suo segretario particolare, e ricevuto alla stazione dal prefetto comm. Grignoli e dai deputati Roi e Roberti.

L'on. Fradeletto si tratterrà qualche giorno a Vicenza per conoscere particolarmente i bisogni dell'Alto vicentino.

Inaugurazione della Corte d'appello a Trento. — Alla presenza delle LL. AA. RR. i Duchi di Pistoia e di Bergamo e coll'intervento del sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia on. Pasqualino Vassallo, del vescovo, delle rappresentanze del Governatorato e dell'esercito, ieri è stata inaugurata la Corte d'appello istituita in Trento. Il tribunale d'appello prima sedeva in Innsbruck.

Dopo la cerimonia sono stati inviati telegrammi di omaggio a S. M. il Re, al Comando supremo e al Governo.

Il Congresso dei mutilati. — L'interessante Congresso chiuse ieri, a Palermo, i suoi lavori, riconfermando Milano a sede del nuovo Comitato centrale e del terzo congresso.

Necrologio. — Ieri, alle ore 16, è morto in Roma il pittore prof. Cesare Maccari, Podesti.

Con Cesare Maccari scompare l'ultimo dei superstiti di quella gloriosa scuola pittorica italiana che nel secolo passato s'integrò con Fracassini, Grandi, Mariani.

Fra le opere maggiori di lui si annoverano gli affreschi alla sala Gialla nel palazzo del Senato, alla cupola della basilica di Loreto, alla chiesa del Sudario a Roma.

Egli lascia incompiuti due grandi affreschi al Palazzo di giustizia, affreschi che saranno terminati dal suo allievo predilett) prof. Paride Pascucci.

Cesare Maccari era nato a Siena il 9 maggio 1840.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BASILEA, 7. — Si ha da Monaco di Baviera: La Repubblica dei Consigli è stata proclamata in Baviera.

Il Congresso del partito socialista della Baviera del sud ha aderito alla fondazione di una Repubblica dei Consigli con 249 voti contro 13, a condizione che il partito indipendente e quello comunista collaborino alla sua realizzazione.

Una nota ufficiale inviata a tutti i Consigli dice:

Il popolo laborioso della Baviera si è riunito in un blocco unitario contro qualsiasi dominazione e contro qualsiasi sfruttamento. Esso assume per mezzo dei Consigli degli operai, dei soldati e dei contadini tutti i poteri pubblici.

La Dieta è sciolta. Commissari del popolo sostituiscono gli ex-ministri.

Negli affari pubblici regna calma completa e la vita economica continua. Tutte le associazioni degli impiegati e dei funzionari del paese si sono dichiarati solidali con gli operai.

Le industrie saranno controllate da Consigli di amministrazione di operai e di impiegati e dirette in comune. Tutto appartiene alla comunità quindi qualsiasi socializzazione indipendente è esclusa.

I Consigli degli operai, dei soldati e dei contadini hanno il dovere di vigilare alla protezione della Repubblica dei Consigli e per assicurare un calmo sviluppo della Repubblica essi assumono i poteri locali e controllano l'amministrazione. Essi sono responsabili dinanzi al popolo lavoratore di tutti i loro atti e decisioni.

Lunedì 7 aprile sarà giorno festivo nazionale ed il lavoro è sospeso, però le ferrovie ed i fornitori d'acqua, di elettricità e di riscaldamento continueranno a provvedere ai bisogni del popolo.

Il Consiglio centrale rivoluzionario di Baviera
Kielisch.

ZURIGO, 7. — Un telegramma privato da Monaco in data della notte di sabato dice che la proclamazione della Repubblica dei Consigli è imminente in seguito ad una violenta pressione popolare appoggiata dalla guarnigione e dalla Lega dei contadini.

A commissari del popolo si prevede la nomina di Muehlen, di Jaffe e di Landauer.

Si ritiene prossima l'adesione del Wurtemberg, del Baden e della Sassonia.

Le notizie circa una contro rivoluzione ungherese e l'assassinio di Bela Kuhm non sono confermate.

La *Frankfurter Nachrichten* smentisce l'assassinio di Bela Kuhm ma annunzia le probabili dimissioni di vari ministri.

Si ha da Norimberga:

Una Conferenza straordinaria dei partiti socialisti della Baviera si è pronunciata con voti 42 contro 8 contro la Repubblica dei Consigli.

Si ha da Monaco di Baviera:

La proclamazione della Repubblica dei Consigli è stata discussa la notte del 6 da un'assemblea di operai, la quale però non è giunta ad alcun risultato definitivo e la decisione è stata lasciata al Consiglio centrale degli operai riunitosi immediatamente dopo.

Secondo la *Vossische Zeitung* il Governo e l'assemblea si trasporterebbero a Bamberg, e d'altra parte i contadini sarebbero contrari alla Repubblica dei Consigli.

Si ha da Essen:

Duecento ventuno miniere con 372.000 minatori sono in sciopero.

In seguito ad accordo intervenuto, gli operai delle officine elettriche della Westfalia Renana hanno ripreso il lavoro nella notte di domenica. I tramvieri di Essen si sono resi solidali cogli altri scioperanti ed hanno abbandonato il lavoro.

TRIESTE, 7. — Lo *Slovenski Narod* di Lubiana pubblica la notizia di incidenti scoppiati a Karstnik fra soldati serbi e operai.

Essendo avvenute delle risse, gli operai circondarono la stazione tentando di assalire la guardia serba che si difese facendo uso delle armi.

Vi sono alcuni morti e feriti.

PARIGI, 7. — Il presidente Wilson ha fatto telegrafare alla *George Washington*, che si trova attualmente in America, di partire per Brest.

PARIGI, 7. — Il presidente del Consiglio polacco Paderewsky, accompagnato da Pils, ha conferito lungamente stamane al Ministero degli affari esteri con Clémenceau e Pichon.

CAIRO, 3 (Ritardato). — Non si segnalano nuovi disordini. L'attività delle colonne mobili ha permesso di riprendere una quantità di oggetti rubati fra cui armi. Sono stati operati vari arresti.

Il generale Longley è stato incaricato di ristabilire l'ordine nella regione di Hamandia. Il generale Shea occuperà la regione di Minia. I lavori per le riparazioni delle linee ferroviarie dell'Alto Egitto sono cominciati. I danni sono gravi. Varie stazioni sono completamente demol te Le comunicazioni sono state ristabilite con le provincie del sud mediante vapori.

CAIRO, 7 (Ufficiale). — L'ordine è stato ristabilito nella regione di Assiout da sedici colonne mobili che operavano nel Basso Egitto sotto gli ordini del generale Huddlestone.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*